# *PREFETTURA DI RAGUSA*
# *Ufficio Territoriale del Governo*

**PROTOCOLLO D'INTESA**

VOLTO A PREVENIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA E LA DEVIANZA GIOVANILE NELLA PROVINCIA DI RAGUSA E AD ASSICURARE LA PIENA ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI DI TUTELA DEI MINORENNI O DEI GIOVANI ADULTI DESINATARI DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI CIVILI E PENALI

**RICHIAMATI:**

- gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, che garantiscono il rispetto della dignità umana, richiedono l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale da parte dei cittadini e proclamano il compito della Repubblica di favorire il pieno sviluppodella persona umana;
- la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con Legge 27 maggio 1991, n. 176;
- la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata il 25 gennaio 1996, ratificata con Legge del 20 marzo 2003, n. 77;
- la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione ai diritti umani, adottata il 19 dicembre 2011;
- la Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non-discriminazione attraverso l'educazione, adottata dai Ministri dell'istruzione dell'Unione Europea del 17 marzo 2015;
- l'art. 2 del D. Lgs. n. 117/2016 e il D.M. 15/08/2017 che attribuisce all'Arma dei Carabinieri la competenza in materia di tutela del lavoro;
- i principi e le finalità contenute nel protocollo "Liberi di scegliere" siglato in data 5 novembre 2019 - rinnovato il 31 luglio 2020 – da Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, Direzione Nazionale Antimafia, Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 e ss.mm.ii. "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- il Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272, "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
- la risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 31 ottobre 2017, inerente "La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata";

- il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, che attribuisce all'INPS specifiche competenze in materia di reddito di cittadinanza e, in particolare, l'art. 7, commi 4 e 10, a tenore dei quali compete allo stesso Istituto, rispettivamente, la revoca del beneficio e l'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali unitamente al recupero dell'indebito;
- l'art. 15 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**PREMESSO CHE:**

- è intendimento delle parti firmatarie del presente Protocollo avviare ogni utile iniziativa volta a prevenire la devianza giovanile nel territorio della provincia di Ragusa e ad assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minorenni o dei giovani adulti destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, nonché pianificare i necessari interventi e strategie al fine di contrastare sempre più efficacemente il fenomeno della dispersione scolastica.

**CONSIDERATO CHE:**

- i dati relativi alla evasione dell'obbligo scolastico nella provincia di Ragusa evidenziano come alcune aree del territorio vedano un'incidenza significativamente maggiore del fenomeno e, per una quota rilevante dei minori coinvolti, si riscontra la mancata iscrizione alla prima classe della scuola dell'obbligo entro i termini previsti dalla legge;

- allo stato, l'Autorità Giudiziaria non è in grado di conoscere i nominativi dei bambini che non sono stati regolarmente iscritti alla prima classe della scuola primaria (e comunque in età dell'obbligo scolastico o che la raggiungeranno nei mesi immediatamente successivi), nonché dei minori iscrivendi ai cicli scolastici successivi (scuola secondaria di primo grado e prime classi della scuola secondaria di secondo grado) delle famiglie residenti nel circondario di appartenenza della scuola di riferimento;

- spesso avviene che i medesimi minori vengano, poi, presentati come iscrivendi alla prima classe della scuola primaria solo al compimento dell'ottavo, nono e anche decimo anno di vita con evidenti problemi di didattica, sia nei confronti del bambino tardivamente iscritto, sia nei confronti degli altri minori che frequentano la medesima classe.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di individuare idonee iniziative finalizzate a prevenire la devianza giovanile e la dispersione scolastica nel territorio della provincia di Ragusa, assicurando, nel contempo, la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minorenni o dei giovani adulti destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali;

Il presente Protocollo intende intervenire su tale situazione arginando il fenomeno dell'evasione scolastica nel suo complesso.

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta del 21 dicembre 2022.

Preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero dell'Interno con nota n. _____ del ___.

Le parti sottoscrittrici convengono quanto segue:

**Art. 1**

I Comuni della provincia di Ragusa aderenti al Protocollo, attraverso le articolazioni interessate - ed in particolare attraverso i rispettivi Uffici Anagrafe - forniranno ai Dirigenti scolastici delle scuole del primo ciclo, tempestivamente e con ampio margine rispetto all'inizio dell'anno scolastico, gli elenchi anagrafici dei bambini iscrivendi alla prima classe della scuola primaria (e comunque in età dell'obbligo scolastico o che la raggiungeranno nei mesi immediatamente successivi) delle famiglie residenti nel circondario di appartenenza della scuola di riferimento.

**Art. 2**

I Dirigenti scolastici delle scuole, fatta salva l'autonomia didattica, organizzativa ed amministrativa delle istituzioni scolastiche e nel rispetto dei protocolli operativi già in uso alle scuole, ricevuti gli elenchi, verificheranno se vi sia differenza o meno fra i minori iscrivendi e quelli effettivamente iscritti.

**Art. 3**

In caso di difformità, i Dirigenti scolastici comunicheranno tale dato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente che avvierà tempestivamente, attraverso i servizi sociali territoriali e/o la polizia giudiziaria, ogni attività finalizzata a verificare, tramite convocazione degli esercenti la responsabilità genitoriale, se il minore sia stato iscritto presso altra scuola della scuola primaria e - in caso negativo - inviterà gli esercenti la responsabilità genitoriale alla regolarizzazione della iscrizione scolastica del minore entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione.
In caso di perdurante mancata iscrizione, tale dato sarà comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente per il seguito di competenza, nonché agli uffici dei Comuni di appartenenza ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo.

**Art. 4**

A seguito di tale segnalazione, permanendo la situazione di mancata iscrizione, il Comune competente verificherà se la famiglia di appartenenza del minore sia assegnataria di contributi assistenziali erogati anche in ragione della frequenza scolastica dei figli ai fini della decurtazione o

decadenza di tali benefici e l'avvio di azioni di monitoraggio o quanto ritenuto necessario dai servizi, sino ad iscrizione avvenuta ed accertata, o della regolare ripresa della frequenza alle lezioni.

**Art. 5**

Qualora i nuclei familiari interessati risultino percettori di Reddito di Cittadinanza, il Comune competente, attraverso i propri funzionari, si impegna a far sì che il patto per l'inclusione sociale (PAIS) che viene proposto per la sottoscrizione ai potenziali beneficiari della misura economica del Reddito di Cittadinanza, preveda, tra le condizioni indispensabili, l'impegno del rispetto dell'obbligo di iscrizione e frequenza scolastica dei figli minori. Si impegna, inoltre, ad aggiornare i progetti già redatti inserendo la medesima condizione.
Nel caso di mancato rispetto del progetto sottoscritto, gli operatori del Comune di competenza provvederanno a segnalarlo tempestivamente all'INPS, per mezzo della piattaforma GEPI, affinché si proceda sull'erogazione del Reddito di Cittadinanza per come previsto dell'art. 7, comma 9, del Decreto Legge n. 4/2019. A tal fine, l'invito di cui all'art. 3 del presente Protocollo, inviato entro dieci giorni dalla convocazione agli esercenti la responsabilità genitoriale e riguardante la regolarizzazione della iscrizione scolastica del minore, varrà, ai fini previsti dall'art. 7, comma 9, del Decreto Legge n. 4/2019, quale primo richiamo formale.

**Art. 6**

Vista la preminente valenza preventiva del presente Protocollo, i Comuni aderenti si impegnano - per il futuro - a far pervenire ai nuclei familiari, comunicazione indicante il termine ultimo previsto dal Ministero dell'Istruzione per l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria e, contestualmente, l'indicazione - quale fattore facilitante l'inserimento scolastico - della possibilità di iscrivere i bambini alle scuole dell'infanzia comunali, ed i contatti telefonici dove potere avere accesso alle informazioni in merito, quali, a titolo esemplificativo, la scuola più vicina al proprio domicilio, la documentazione necessaria all'iscrizione e le procedure da seguire.

**Art. 7**

Per fare pervenire la comunicazione descritta al precedente articolo 6, i Comuni aderenti faranno ricorso, oltre che ai propri uffici, anche al supporto della rete di associazioni e al coinvolgimento di attori sociali significativi presenti sul territorio.

**Art. 8**

Fatta salva l'autonomia didattica, organizzativa ed amministrativa delle istituzioni scolastiche e nel rispetto dei protocolli operativi già in uso alle scuole, le procedure indicate nei precedenti articoli verranno applicate anche a tutti quei minori che, sebbene regolarmente iscritti alla scuola dell'obbligo, dovessero essere segnalati per dispersione scolastica (mancata regolare frequentazione con numero considerevole di assenze). Allo stesso modo, verrà inoltrata segnalazione anche all'INPS delle situazioni di evasione scolastica, per quanto rientrante nelle competenze di detto Ente.

**Art. 9**

La Prefettura costituirà un Osservatorio provinciale per la verifica sull'attuazione del presente Protocollo, al fine di monitorare i dati sulla dispersione scolastica e per promuovere ulteriori iniziative per contrastare efficacemente il fenomeno, nonché al fine di prevenire ulteriori situazioni di devianza minorile.

L'Osservatorio effettuerà, con cadenza annuale, un'attività di rilevazione finalizzata ad individuare le aree dei comuni della provincia di Ragusa ove è maggiore il fenomeno della evasione dell'obbligo scolastico, al fine di pianificare mirate iniziative e strategie di contrasto.

L'osservatorio, presieduto dal Prefetto o da un suo delegato, è composto:

- dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati;
- dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa o suo delegato;
- dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania o suo delegato;
- dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o suo delegato;
- dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio IX - Ambito Territoriale di Ragusa o suo delegato.

Parteciperanno anche i rappresentanti delle Forze di Polizia territoriali e potranno essere invitati anche delegati di Associazioni e di Organismi del Terzo settore che operano nei quartieri a maggior rischio.

La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. Per gli eventuali oneri da sostenere ai fini dell'attuazione degli impegni assunti con il presente Accordo si farà riferimento agli ordinari e rispettivi stanziamenti di bilancio annuali, senza ulteriore aggravio.

**Art. 10**

Per la prevenzione del disagio giovanile è fondamentale una collaborazione fra gli Uffici giudiziari ordinari e Uffici minorili, nei casi in cui emergano situazioni di pregiudizio all'integrità psico-fisica di soggetti minorenni a causa del contesto familiare e ambientale.

Come suggerito dalla risoluzione del CSM del 31 ottobre 2017 ("La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata"), la cooperazione tra Uffici giudiziari minorili siano messi in condizione di intervenire con tempestività, anche in concomitanza di indagini penali concernenti i maggiorenni, tutte le volte in cui emergano situazioni di pregiudizio per la incolumità psico-fisica di minorenni.

Tale coordinamento è indispensabile:

- nei casi di arresto o di fermo, di applicazione di ordinanza di misura cautelare e di ordine di carcerazione nei confronti di uno o di entrambi i genitori del minore per vicende legate ai contesti di criminalità (ad esempio, spaccio di sostanze stupefacenti) indicativi di contiguità ai contesti sopra indicati;

- nei casi di coinvolgimento dei minori, anche non imputabili, in attività delinquenziali da parte dei genitori;
- nei casi di minori vittime di reati legati ai contesti di criminalità organizzata.

Per tali motivi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa si impegna ad attivare il circuito comunicativo sopra indicato con gli Uffici giudiziari minorili, contemperando il segreto di indagine preliminare con le esigenze di tutela del minore coinvolto. A tal fine, in ottemperanza alla risoluzione del CSM del 31 ottobre 2017, potranno essere siglati Protocolli di dettaglio con gli Uffici giudiziari minorili – per la cui predisposizione saranno coinvolti i rappresentanti delle Forze di Polizia territoriali – e, in sinergia con la Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania, potranno essere fornite direttive specifiche alle Forze dell'Ordine per la redazione, nei casi sopra indicati, di apposite informative a tutela dei minorenni interessati.

**Art. 11**

Le Amministrazioni contraenti rappresentano la necessità di focalizzare, in una prima fase, l'attenzione su alcuni quartieri dei Comuni della provincia di Ragusa, le cui condizioni di degrado appaiono all'evidenza di tutti, dove l'utilizzo di minorenni – anche infraquattordicenni e, quindi, non imputabili – nelle più svariate attività criminali può verificarsi.

In tal senso, nella prima riunione dell'Osservatorio verrà avviata una "mappatura" di tali quartieri secondo indicatori di criticità che verranno concordati.

Per la realizzazione di interventi sinergici volti a prevenire o porre rimedio alle situazioni di devianza minorile nella provincia di Ragusa, l'Osservatorio traccerà delle linee guida e attiverà, di concerto con gli Uffici giudiziari, momenti di formazione, con l'obiettivo di sensibilizzare il personale di Polizia operante sul territorio in ordine alle tematiche minorili.

Le Parti contraenti evidenziano l'opportunità di fornire specifiche direttive per la segnalazione agli Uffici giudiziari minorili di tutte quelle situazioni personali e familiari che potrebbero giustificare interventi di carattere penale e civile (in ordine alla responsabilità genitoriale) a tutela dei minorenni dei quartieri degradati, con l'obiettivo di prevenire o porre rimedio alle situazioni di devianza e di condizioni quali:

- casi di dispersione scolastica o disimpegno lavorativo, a cui si accompagnino condizioni di degrado familiare e sociale;
- in ogni situazione che potrebbe giustificare interventi di natura civile o amministrativa da parte degli Uffici giudiziari minorili (manifestazioni di disprezzo o scherno nei confronti delle Forze dell'Ordine anche se non di rilevanza penale, episodi di bullismo, disponibilità di cavalli nonostante la minore età, svolgimento di attività o condotte sintomatiche dell'introiezione di una cultura deviante e antisociale anche se non ancora di rilevanza penale, etc.).

Per l'elaborazione dei progetti di educazione alla legalità in favore dei minorenni, la Prefettura, le Forze di Polizia si renderanno disponibili a collaborare, previe intese e calendarizzazione degli eventi, alle iniziative di legalità promosse dalle Istituzioni scolastiche o da associazioni di volontariato, per sensibilizzare ed orientare anche la formazione dei giovani verso la cultura per prevenire situazioni

di bullismo/cyber bullismo, devianze minorili, abuso di sostanze stupefacenti o di alcool e conseguenti pericoli derivanti dalla guida di ciclomotori, o su altre specifiche problematiche.

Parimenti, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza potranno fornire (su input dell'Autorità Giudiziaria) informazioni in ordine alla situazione giuridica dei componenti del nucleo familiare del minore e ogni altra notizia di polizia utile per l'adozione dei provvedimenti necessari.

**Art. 12**

- I Comuni aderenti favoriscono iniziative ed interventi di prevenzione, recupero e promozione sociale dei giovani esposti a devianza promossi nell'ambito del presente Accordo da Enti pubblici e Associazioni.

I Comuni aderenti, inoltre, rivolgono particolare attenzione alle iniziative da attuare nei quartieri e a favore dei giovani esposti a particolare rischio di devianza. In tale ambito, programma e attua interventi, in autonomia e in collaborazione con Associazioni e Organismi del Terzo Settore, coerenti con gli obiettivi prioritari dell'Accordo stesso anche alla luce delle valutazioni formulate dall'Osservatorio.

In particolare, i Comuni attraverso i competenti Assessorati che costituiscono i referenti primari, coordineranno gli interventi tecnico-professionali degli organi assistenziali, in applicazione dei provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria nell'interesse dei minori, poiché i Servizi Sociali dell'Ente Locale sono i destinatari del provvedimento e incaricati dell'esecuzione del decreto di allontanamento del minore dalla casa dei genitori e/o collocamento presso un istituto o altro nucleo familiare, disposto dal Tribunale per i Minorenni.

Qualora se ne ravvisi la necessità per ragioni di sicurezza pubblica, oltre al sostegno all'azione degli operatori dei Servizi Sociali da parte della Polizia Locale, potrà essere autorizzato dal predetto Tribunale – in via eccezionale e secondo una pianificazione congiunta – l'intervento delle Forze di Polizia per particolari esigenze di sicurezza (Polizia di Stato o Arma dei Carabinieri in quei Comuni ove non sussista un Commissariato di P.S.), per interventi che possano avere riflessi sull'ordine e sicurezza pubblica, nel rispetto delle linee guida emanante dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato di cui alla circolare del 4 agosto 2021 e ferme restando le competenze del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

In tali situazioni, gli operatori di Polizia devono agire in stretta collaborazione con gli operatori dei servizi Sociali, non in uniforme, fornendo l'ausilio richiesto, impedendo a chiunque di ostacolare l'esecuzione dell'atto, con modalità che rendano l'evento il meno traumatico possibile per i minori.

- L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio IX - Ambito Territoriale di Ragusa attiverà, a prescindere dall'esistenza di un procedimento giudiziario e con l'obiettivo di sensibilizzare in ordine ai temi della legalità e della cittadinanza responsabile, dei momenti formativi in collaborazione con le Autorità Giudiziarie dei locali uffici giudiziari e con le Forze dell'Ordine (Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza).

L'Ufficio Scolastico, in ottemperanza agli impegni presi dal Ministero dell'Istruzione con il protocollo "Liberi di scegliere" indicato in premessa e secondo le direttive del Comitato tecnico previsto dal citato documento, provvederà a promuovere – presso le scuole dei Comuni della provincia di Ragusa e nel rispetto della loro autonomia, anche con il coinvolgimento di docenti universitari e delle associazioni di volontariato specializzate – progetti e programmi di educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva, volti a favorire una conoscenza approfondita del fenomeno mafioso, delle manifestazioni delinquenziali e dei deleteri effetti economici, ambientali, sociali, culturali e psicologici che gli stessi provocano, oltre che delle azioni di prevenzione e contrasto previste dal presente Accordo e dal progetto "Liberi di scegliere" di cui al Protocollo d'intesa siglato il data 31 luglio 2020.
Nei progetti di educazione civica, i dirigenti scolastici avranno cura di fornire ai docenti indicazioni specifiche per un approccio alunno-insegnante individualizzato che abbia come finalità quella di educare il minore ad affrontare le questioni pratiche della vita, nonché a svilupparne il senso di responsabilità morale e sociale, in linea con le statuizioni dell'art. 29 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
Inoltre, l'Ufficio Scolastico, in collaborazione con i dirigenti scolastici coordinatori degli Osservatori di Area per la dispersione scolastica, individuerà le scuole delle aree più a rischio dove istituire uno sportello psicologico, con specialisti idonei ad intercettare i disagi personali e familiari e svolgere attività di mediazione e supporto...
L'Ufficio Scolastico per il conseguimento degli obiettivi di legalità del presente Accordo, provvederà a fornire alle Autorità Giudiziarie richiedenti ogni informazione necessaria per interventi a tutela dei minori in condizione di criticità personale e familiare, tra cui quelle relative alle situazioni di dispersione scolastica; inoltre, sensibilizzerà i dirigenti scolastici in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 331 c.p.p. a segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania ogni condotta irregolare sanzionata in via disciplinare e di potenziale rilevanza penale.
Nel caso di evidente rischio di evasione dell'obbligo scolastico, in ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare all'art. 114 del D.L. n. 297/1994 e all'art. 5 del D. Lgs. n. 76/2005 che individuano nel Sindaco il deputato alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, l'Ufficio Scolastico Provinciale, con la collaborazione degli organismi precedentemente citati, solleciterà i dirigenti scolastici a segnalare al Sindaco competente tutte le situazioni di dispersione scolastica e, contestualmente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per un più coordinato e tempestivo intervento.
L'osservatorio rileverà l'andamento dell'anno scolastico negli Istituti di formazione professionale per i giovani in età di obbligo scolare in ragione dell'esigenza di assicurare che i giovani esposti al rischio del "reclutamento" da parte della criminalità siano invece impegnati in attività educative e professionalizzanti.
- l'Ispettorato Provinciale del Lavoro parteciperà all'Osservatorio, quale ulteriore misura, che, nei casi di sfruttamento di lavoro minorile, possa interessare, oltre all'Amministrazione Giudiziaria competente, i citati Servizi Sociali Comunali.

- le Associazioni e gli Organismi del Terzo Settore contribuiranno, in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà, all'attuazione degli obiettivi del presente Accordo anche con la segnalazione di problematiche e la descrizione di iniziative e interventi attuati alla luce dell'esperienza praticata.

**Art. 13**

Essendo necessario per il presente Protocollo d'intesa il ricorso a dati sensibili, relativi ai minori coinvolti, essi verranno utilizzati e trattati esclusivamente per le procedure nello stesso indicate.
Titolari del trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, sono gli stessi firmatari del presente Protocollo, ciascuno per la parte di propria competenza.
Il presente Protocollo ha carattere sperimentale ed i promotori e sottoscrittori si riservano, valutati gli esiti della sperimentazione, di estendere e ampliare le prassi ivi riportate ad altri contesti ed aree territoriali, apportandovi le modifiche che dovessero risultare utili alla luce dei dati emersi.

Le parti sottoscrittrici si impegnano a dare massima diffusione del presente Protocollo, informando con ogni mezzo i cittadini al fine di esercitare la conseguente azione preventiva ed indurre, pertanto, i genitori alla regolare iscrizione e frequenza dei minori alla scuola dell'obbligo.

Ragusa,

Letto e sottoscritto,

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

---

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

---

IL SINDACO DI RAGUSA

---

IL SINDACO DI ACATE

---

IL SINDACO DI CHIARAMONTE GULFI

---

IL SINDACO DI COMISO

---

IL SINDACO DI GIARRATANA

---

IL SINDACO DI ISPICA

---

IL SINDACO DI MODICA

---

IL SINDACO DI MONTEROSSO ALMO

---

IL SINDACO DI POZZALLO

---

IL SINDACO DI SANTA CROCE CAMERINA

---

IL SINDACO DI SCICLI

---

IL SINDACO DI VITTORIA

# *PREFETTURA DI RAGUSA*
# *Ufficio Territoriale del Governo*

---

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

---

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

---

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA

---

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA

---

IL DIRETTORE PROVINCIALE INPS DI RAGUSA

---

**D'INTESA CON**

IL QUESTORE DI RAGUSA

---

IL COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI RAGUSA

---

IL COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI RAGUSA

---